

Visto l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;

Visto l'art. 193 del TUEL, relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto il precedente decreto in data 13 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato differito al 30 luglio 2015;

Vista la richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) di ulteriore differimento del predetto termine per le città metropolitane e le province, formulata il 14 luglio 2015;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 luglio 2015, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerate le difficoltà registrate dai comuni della regione Siciliana nell'adeguamento del proprio ordinamento contabile alle rilevanti modifiche in materia di armonizzazione dei bilanci, di applicazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio, introdotte dall'art. 11 della legge regionale 16 gennaio 2015, n. 3, dall'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e, da ultimo, dall'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 luglio 2015, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché l'assenso dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione del bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province e dei comuni della Regione Siciliana, per l'anno 2015;

Decreta:

Articolo unico

*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 delle città metropolitane, delle province e degli enti locali della Regione Siciliana*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte delle città metropolitane, delle province e degli enti locali della Regione Siciliana è ulteriormente differito dal 30 luglio al 30 settembre 2015.

2. È autorizzato per le città metropolitane, le province ed i comuni della Regione Siciliana l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL.

3. In conseguenza del predetto ulteriore differimento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2015, i suddetti enti locali non sono tenuti ad effettuare la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio 2015, per mancanza del documento contabile da sottoporre alla suddetta verifica.

Roma, 30 luglio 2015

*Il Ministro: ALFANO*

15A06045

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 luglio 2015.

**Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di prosulfocarb, sulla base del dossier A8545G di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE


Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva prosulfocarb;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva prosulfocarb decade il 31 ottobre 2018, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi

dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario ARCADE, presentato dall'impresa Syngenta Italia S.p.a., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva prosulfocarb;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A8545G, svolta dal Istituto Superiore di Sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 ottobre 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva prosulfocarb i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ARCADE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;


Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 ottobre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva prosulfocarb, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a ri-etichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli



esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione «Banca dati».

Roma, 7 luglio 2015

*Il direttore generale:* RUOCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **prosulfocarb** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A8545G di All. III fino al **31 ottobre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva di inclusione 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	8523	ARCADE	30/07/1994	Syngenta Italia S.p.a	<b>Tossico in caso di aspirazione – irritante per la pelle – pericoloso per l'ambiente acquatico; H304-H315-H317-H319-EUH410-P102-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P331-P391-P501</b>
<b>Modifiche autorizzate:</b>					
- <u>Estensione alla taglia: 20L</u>					
- <u>Eliminazione dello stabilimento di produzione: Isagro S.p.a. - Aprilia (LT)</u>					





syngenta

<h1>ARCADE</h1> <p><b>Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce per il controllo delle infestanti che danneggiano frumento (tenero e duro) e orzo.</b> Liquido emulsionabile</p>	<p><b>COMPOSIZIONE</b> 100 g di prodotto contengono: Profenocarb puro 9 78,4 (800 g/l) coformulanti q. b. a 9 100,0 Contiene profenocarb, solvente naphtha, calcium dodecylbenzenesulphonate e 2-methylpropan-1-ol</p> <p><b>INDICAZIONI DI PERICOLO</b> Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie e di penetrazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso</p>	<p><b>PERICOLO</b></p> <p><b>CONSIGLI DI PRUDENZA</b> Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Indossare quantitativi protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare NON provocare il vomito. Raccogliere il materiale fuoriscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità della normativa vigente</p> <p><b>SYNGENTA ITALIA S.p.A.</b> <b>Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1</b> <b>Stabilimento di produzione:</b> Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio) Registrazione Ministero della Salute n. 8523 del 30.07.94</p>	<p><b>Parita n. vedi corpo della confezione</b> <b>Altri stabilimenti di produzione:</b> ALTHALLER ITALIA S.r.l. – S.Colombano al Lambro (Mi)</p> <p><b>Altre taglie: 15; 10; 120</b></p>
---	---	---	---

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Durante le operazioni di miscelazione, carico, applicazione del prodotto e durante la manutenzione della attrezzatura impiegata utilizzare tuta da lavoro completa e guanti in gomma nitrilica. Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare su suoli con pendenza superiore al 4%.  
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.  
Questo formulato contiene solventi i quali possono essere responsabili di variazioni e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare alterazioni patologiche del tratto respiratorio.  
Terapia: sintomatica; non provocare il vomito, ma effettuare lavanda gastrica.

Consultare un Centro Antiveleni.

**COMPATIBILITA'**

In relazione alle condizioni applicative ed alla flora infestante da contenere, può risultare necessario l'impiego di ARCADE con altri erbicidi selettivi dei cereali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.  
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.  
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione completa.

**FITOTOSSICITA'**

Quando, in successione al trattamento si verificano condizioni ambientali e climatiche difficili (forti piogge successive al trattamento, escursioni termiche, siccità, attacchi parassitari) sulla coltura si possono verificare ingiallimenti e necrosi.

**CARATTERISTICHE**

ARCADE è un erbicida caratterizzato da flessibilità d'impiego e spiccata attività nei confronti di Galium aparine (attaccamani) ed altre malerbe che infestano i cereali. Distribuito in pre-emergenza ed in post-emergenza precoce della coltura, ARCADE viene assorbito dalle radici e dall'apice vegetativo delle infestanti in germinazione o delle piante; la sua azione si manifesta a livello del meristema apicale, determinando un arresto della crescita ed, in seguito, la morte dei tessuti.

**CAMPI D'IMPIEGO**

ARCADE è indicato per il diserbo di frumento tenero e duro e orzo contro infestanti sensibili che normalmente germinano durante il periodo autunno-vernino, quali:

**MONOCOTILEDONI:**

Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Capellini dei campi (*Apera spica-venti*), Fienarola annuale (*Poa annua*).

**DICOTILEDONI:**

Attaccamani (*Galium aparine*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Peverina maggiore (*Cerastium arvense*), Peverina (*Cerastium glomeratum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Centocchio (*Stellaria media*), Veronica a foglia d'edera (*Veronica hederifolia*), Veronica comune (*Veronica persica*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Farinaccio selvatico (*Chenopodium album*), Camomilla\* (*Matricaria camomilla*) \* quando germina in prossimità dell'applicazione.

**MODALITA' D'IMPIEGO**

ARCADE si distribuisce con attrezzatura a bassa pressione (2-3 atm) munita di ugelli a ventaglio, impiegando volumi d'acqua medi (100 - 400 l/ha).

- In pre-emergenza su frumento e orzo, ARCADE si applica su terreno ben preparato, con il seme della coltura coperto ed interrato in maniera uniforme alla profondità di almeno 3 - 5 centimetri.  
- In post-emergenza precoce su frumento ed orzo si impiega fino a 30-50 litri dalla semina (in ogni caso non oltre la seconda foglia della coltura) su piante ben radicate ed in buone condizioni, quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo.  
Come buona pratica, appena ultimato il trattamento, l'attrezzatura va lavata con acqua ed un idoneo detergente.

**DOSI D'IMPIEGO**

4 l/ha.  
Per ottenere il controllo delle infestanti non comprese in etichetta è necessario miscelare il prodotto con un erbicida idoneo a completarne lo spettro d'azione.

**RACCOMANDAZIONI D'IMPIEGO**

Effettuare un solo trattamento per stagione colturale.

Prima di effettuare il trattamento:  
- verificare il corretto funzionamento dell'irroratrice e regolarla al fine di rispettare le indicazioni riportate sull'etichetta dell'agrofarmaco.


- Trattare a temperature non superiori a 15°C, evitando le ore più calde della giornata con suolo umido ed elevata umidità atmosferica.

- Si consiglia di utilizzare ugelli antideriva e comunque rispettare i parametri di utilizzo degli ugelli riportati sulle loro schede tecniche (pressione, velocità avanzamento, altezza della barra irroratrice, ecc.).

Evitare i trattamenti:


- su letti di semina zollosi o compattati
- su terreni fortemente sabbiosi o ricchi di scheletro
- in tutti quei casi (es. semina diretta) in cui non è possibile assicurare un'adeguata protezione del terreno ai germinelli della coltura

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del



**ATTENZIONE**  
 Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.  
 Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.  
 Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  
 Non applicare con i mezzi aerei.  
 Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.  
 Operare in assenza di vento.  
 Da non venderci steso.  
 Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.  
 Il contenitore non può essere riutilizzato.

07 100 2015



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

15A05758

